

T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., (ud. 20-11-2014) 08-01-2015, n. 23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2012, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Dellepiane, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Roma, 9/5;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del Provv. 3 luglio 2012, n. 24045/2012/Area 1 bis, notificato in data 29/8/2012, con il quale il Prefetto di Genova ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplosive di qualsiasi titolo possedute, e del conseguente provvedimento Cat. 6F/2012/Sett.1/Div.P.A.S. del Questore di Genova datato 9/8/2012, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato il 29 ottobre 2012 e depositato il successivo 26 novembre, l'esponente ha impugnato il provvedimento prefettizio meglio indicato in epigrafe, con cui era stato fatto divieto all'interessato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Nel provvedimento impugnato, fondato su un articolato supporto motivazionale, la misura interdittiva è giustificata con precipuo riferimento alle condizioni di salute del figlio del ricorrente che, a seguito di un'accesa lite familiare avvenuta il 7 gennaio 2012, era stato ricoverato presso il reparto psichiatrico del locale ospedale: l'amministrazione precedente ritiene che il comportamento aggressivo manifestato nella fattispecie faccia ragionevolmente presumere che il soggetto in questione possa accedere alle armi del padre, rendendo insufficiente il precedente ordine di custodia delle medesime all'interno di un armadio blindato; inoltre, viene evidenziato il pericolo che il ricorrente, in un momento di esasperazione dovuta alle tensioni familiari cui è sottoposto, possa abusare delle armi detenute.

Nel contesto di due motivi di gravame, l'esponente sostiene che:

I) la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e meramente apparente, poiché costituita da semplici supposizioni non supportate da idonei riscontri fattuali: il figlio del ricorrente, infatti, non avrebbe mai manifestato una reale inclinazione alla violenza, tantomeno in occasione dell'episodio richiamato dalla Prefettura; nel caso del padre (ossia del ricorrente), il giudizio di inaffidabilità sarebbe del tutto ingiustificato, trattandosi di persona priva di precedenti e assolutamente pacifica che in nessuna occasione aveva esercitato violenza nei confronti del figlio;

II) il già citato litigio familiare, comunque, non aveva alcuna attinenza con l'uso delle armi ed è rimasto isolato.

La domanda di annullamento proposta con il ricorso investe anche il consequenziale Provv. del 9 agosto 2012, con cui il Questore di Genova, preso atto del divieto prefettizio e del difficile contesto familiare, ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia intestata al ricorrente.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell'intimata Amministrazione dell'interno, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso, stante l'assenza di qualsivoglia censura riferita al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile; per quanto concerne il provvedimento prefettizio, la difesa erariale prende posizione nel senso dell'infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

Con ordinanza n. 503 del 17 dicembre 2012, è stata respinta, per carenza di fumus, l'istanza cautelare incidentalmente proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Con memoria depositata il 17 luglio 2014, la difesa erariale ha ribadito le proprie tesi.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 20 novembre 2014 e ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, merita di trovare accoglimento l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale.

La domanda di annullamento proposta dal ricorrente concerne, infatti, due provvedimenti del tutto distinti (il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto di fucile successivamente disposta dal Questore), ma le censure di legittimità contenute nel ricorso riguardano solo il primo provvedimento, mentre il secondo non viene fatto oggetto di alcuna doglianza, neppure in via di eventuale invalidità derivata.

Nella parte relativa all'impugnativa del provvedimento del Questore, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto concerne il divieto di detenzione di armi, va innanzitutto sottolineato come, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tale misura, prevista dall'art. 39 t.u.l.p.s., non abbia natura sanzionatoria o punitiva, ma eminentemente cautelare, essendo finalizzata a prevenire situazioni che possono mettere a repentaglio la pubblica o privata incolumità (cfr, fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547).

Il giudizio inerente al pericolo di abuso delle armi è rimesso all'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza e può prescindere dall'accertamento di eventuali abusi commessi dall'interessato qualora, in relazione al contesto nel quale le armi sono detenute, si profili una situazione di oggettivo pericolo.

Nel caso in esame, le circostanze riferite dalla Prefettura valgono a costituire logico supporto del giudizio probabilistico sotteso al divieto, poiché il precario equilibrio psichico del figlio convivente e i comportamenti minacciosi da questi manifestati nei confronti dei familiari (soprattutto in occasione del litigio, avvenuto il 7 gennaio 2012, che aveva richiesto l'intervento del personale di pubblica sicurezza) inducono una più che ragionevole prognosi in ordine alla possibilità di abuso delle armi per condotte violente, indipendentemente dalla volontà del padre.

La gravità del litigio emerge con tutta evidenza dal rapporto della Questura di Genova datato 30 gennaio 2012, ove si afferma, tra l'altro, che "gli anziani genitori" (ossia il ricorrente e la moglie), "visibilmente impauriti, riferivano altresì di essere letteralmente disperati in quanto -OMISSIS-da diverso tempo perdeva il controllo fino ad arrivare ad alzare le mani nei loro confronti".

Tali circostanze, non fatte oggetto di puntuale smentita, evidenziano un'oggettiva situazione di pericolo legata alla presenza delle armi all'interno della casa familiare: il provvedimento impugnato, che rende puntualmente conto di tale difficile situazione, si sottrae, pertanto, alle censure di carente ed illogica motivazione dedotte con il primo motivo di ricorso.

Per quanto concerne il secondo motivo, è sufficiente osservare come il divieto ex art. 39 t.u.l.p.s., per assolvere efficacemente alla propria finalità di prevenzione, non richieda certo che il destinatario o le persone con lui conviventi abbiano già commesso episodi di abuso delle armi, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso di specie, sulla valutazione del pericolo derivante da comportamenti genericamente aggressivi, soprattutto se posti in essere da una persona con problemi psichici.

In definitiva, deve ritenersi che sussistessero pienamente nella fattispecie le esigenze di tutela della sicurezza pubblica che hanno indotto l'amministrazione, sulla base di un apprezzamento di merito immune da profili di illogicità, ad adottare la misura in contestazione.

Il ricorso, pertanto, è in parte inammissibile (relativamente all'impugnazione della revoca di licenza di porto di fucile) e in parte infondato (relativamente all'impugnazione del divieto di detenzione di armi).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in favore dell'Amministrazione resistente nell'importo complessivo di Euro 1.200,00 (milleduecento Euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore